

	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO E	
	L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	
	"NUCLEO OPERATIVO VALLE JATO"	
	(approvato con Delibera di Giunta n. 73 del 18/06/2024)	
	L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di Giugno, presso la sede	
	comunale dei locali del Settore Staff di Polizia Municipale in Via Vittorio Emanuele	
	III n. 264, con la presente scrittura redatta in forma privata, avente per le parti,	
	forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile;	
	TRA	
	L'Amministrazione Comunale di San Giuseppe Jato (C.F. 80025760820) in	
	quest'Atto rappresentato dal Responsabile del Settore Staff di Polizia Municipale	
	e responsabile del Servizio di Protezione Civile, Isp. Capo Vito Ales;	
	e	
	L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Nucleo Operativo Valle Jato	
	O.D.V. (N.O.V.J.)" con sede nel Comune di San Giuseppe Jato in via Acqua Nuova	
	n. 44 - C.F. 97321670826, nella persona della Sig. Turdo Calogero. nato a	
	Partinico il 15/04/1991 C.F. TRDCGR91D15G348V, nella qualità di Rappresentante	
	Legale dell'Associazione di Volontari;	
	PREMESSO che questo Ente non ha personale sufficiente, né professionalmente	
	formato per la salvaguardia del territorio in generale, e più specificamente per la	
	prevenzione e per i piccoli interventi antincendio, per cui, di conseguenza, è	
	indispensabile e necessario convenzionarsi, per assolvere al servizio di protezione	
	civile, con idonea e legittima organizzazione in possesso di tutti i requisiti di legge	
	per disimpegnare il servizio di così alta importanza per la difesa e la salvaguardia	

del nostro territorio;

CONSIDERATO che il Comune di San Giuseppe Jato riconosce nel volontariato finalizzato alla Protezione Civile una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all' intervento nei casi di emergenza e nei casi di calamità naturali.

VISTO che la Legge Regionale n. 11/2001 assegna anche ai Comuni, tra le varie competenze, il compito di coordinare e svolgere attività di formazione dei volontari, nonché di predisporre gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare le funzioni di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza comunale.

VALUTATO che tutto il territorio del Comune di San Giuseppe Jato, è soggetto al rischio incendi, oltre ad altri rischi non meno rilevanti, che devono essere fronteggiati con volontari che siano in possesso di adeguata formazione oltre alla capacità di manovrare le idonee attrezzature e mezzi.

CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale sono chiamate a svolgere le attività previste dalla normativa in materia di protezione civile e a tal proposito possono usufruire di contributi per la formazione e la dotazione di materiali e mezzi.

RILEVATO che i volontari facente parte dell'Associazione di Volontari denominata "Nucleo Operativo Valle Jato O.D.V. (N.O.V.J.)" operano con altre associazioni di protezione civile e che nel tempo, hanno acquisito conoscenze e competenze tali da garantire il pronto intervento in tutto il territorio comunale e limitrofo;

CONSIDERATO che L'Associazione di Volontariato N.O.V.J. ha, al suo interno, personale volontario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 6

febbraio 2004, n° 76.

RITENUTO OPPORTUNO formalizzare apposita convenzione con l'Associazione di Volontariato denominata "Nucleo Operativo Valle Jato O.D.V." come sopra rappresentata, iscritta all'Albo regionale, soggetto idoneo per l'assolvimento dei delicati compiti che la Legge impone per la difesa del territorio;

VISTE le norme vigenti:

- Legge 11 agosto 1991, n 266 "Legge quadro sul volontariato";
- Legge 24 febbraio 1992, n 225 e successive modifiche ed integrazioni "Istituzione Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n° 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".
- Legge regionale 30 Aprile 2000, n°10 recante "Disposizione per i procedimenti amministrative e la migliorare funzionalità dell'attività amministrativa".
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Elena Pagana del 15/03/2024 ove viene stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, inizia il 15 maggio e termina il 31 ottobre;
- Vista la nota n. 161/51 del 29/03/2024 della Prefettura di Palermo - Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con la quale si forniscono raccomandazioni operative per un più efficace contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia;
- Vista la Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale

	dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Dipartimento	
	Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, avente per oggetto "Legge	
	16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art.	
	15: Rafforzamento delle misure antincendio";	
	• Vista l'Ordinanza Sindacale n. 02 del 23/04/2024 avente per oggetto	
	"Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista	
	del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ARTICOLO 1: ATTIVITA' PREVISTA	
	L'associazione di volontariato "Nucleo Operativo Valle Jato O.D.V." di seguito	
	denominata organizzazione, svolge le seguenti attività:	
	- Collaborazione con il Comune di appartenenza, nell'ambito del quale	
	l'organizzazione ha sede, nel servizio di prevenzione e repressione antincendio;	
	- Intervento operativo in caso di calamità naturali e/o incendi boschivi, di	
	prossimità e di interfaccia, a seguito di chiamata da parte del Comune di	
	appartenenza o Forze dell'Ordine per emergenze locali;	
	- Attività di avvistamento e repressione incendi nel territorio del comune di San	
	Giuseppe Jato;	
	- Collaborazione con la Polizia Municipale per attività inerenti la salute e la	
	sicurezza pubblica nell'ambito delle attività di competenza della P.M.;	
	ARTICOLO 2: UTILIZZO MEZZI ED ATTREZZATURE	
	L'organizzazione si avvarrà dei mezzi già forniti, in comodato d'uso, dal	
	Dipartimento Regionale di Protezione Civile, e questa ne garantirà l'efficienza e il	
	buono stato d'uso.	
	Eventuali mezzi forniti dal Comune saranno utilizzati dall'organizzazione	

garantendone l'efficienza ed il buono stato d'uso e rimarranno di proprietà dello stesso.

L'organizzazione, nello svolgimento delle attività, si avvale delle attrezzature di proprietà della stessa e di quelle concesse in comodato.

Resta inteso che la manutenzione ordinaria, dei mezzi assegnati in dotazione all'associazione sarà a carico all'associazione stessa invece la manutenzione straordinaria nonché il rifornimento del carburante sarà a carico del Comune.

ARTICOLO 3: RESTITUZIONE MEZZI

In caso di scioglimento, di mutamento dei compiti istitutivi. dell'organizzazione di volontariato o su richiesta motivata da parte del Comune per particolari situazioni di emergenza, le dotazioni dovranno essere restituite all'Ente proprietario.

ARTICOLO 4 : DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI RISOLUZIONE

La convenzione ha durata di anni uno e, comunque dalla data di stipula fino al 31/12/2024, per tutte le calamità naturali e per tutti gli eventi e manifestazioni che si verificheranno nel territorio comunale, mentre rimane attiva limitatamente al periodo convenzionalmente previsto dalla Legge per l'emergenza antincendio 2024, che si protrae dal 15.05.2024 al 31.10.2024; il Comune ha facoltà di revocare l'atto in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta o del consiglio Comunale, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione o nel caso intervengano disposizioni di legge che impongano una diversa regolamentazione.

Viceversa, se l'Ente non rispetta le disposizioni dell'atto in questione, l'Organizzazione ha facoltà di recedere da quest'ultima senza oneri o contenziosi a carico né dall'organizzazione né dell'Ente.

ARTICOLO 5 : COMPONENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'organizzazione, nel periodo interessato dalla campagna antincendio 2024, deve avere una squadra di tre unità, dalle ore 10.30 alle ore 20,00 in postazione fissa, oltre alla reperibilità notturna dalle ore 20,00 alle ore 10,30, per garantire il servizio nei casi di emergenza; mentre deve garantire piena disponibilità di non meno di due unità durante tutto il rimanente periodo di validità delle convenzione, al fine di assicurare piena ed efficace collaborazione con la Polizia Municipale per tutti i casi di calamità naturali e/o manifestazioni pubbliche.

ARTICOLO 6 : COMPITI DEL CAPOSQUADRA

I caposquadra hanno il compito di dirigere la squadra assegnata, rispettando le indicazioni dettate dal coordinatore dell'emergenza e riferendo allo stesso, al fine di fronteggiare e superare le emergenze.

ARTICOLO 7: DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

Gli iscritti all'organizzazione hanno il dovere di dare piena disponibilità ad intervenire, in relazione al carattere e dimensioni dell'evento calamitoso ed in rapporto alle specifiche qualificazioni ed attitudini, su richiesta del Comune per emergenze locali.

L'organizzazione ha il dovere, con i propri iscritti di:

- mantenere in efficienza il mezzo ed il materiale e l'equipaggiamento eventualmente ricevuto;
- garantire immediata disponibilità del materiale in dotazione, qualora se ne ravvisi la necessità;
- utilizzare l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dalla Organizzazione di protezione civile.

ARTICOLO 8: TEMPO MINIMO DI INTERVENTO

Durante il servizio in presidio fisso (orario diurno 10,30/20,00) tempo di

	intervento 15 minuti dalla chiamata;	
	Durante l’orario di reperibilità (orario notturno 20,00/10,30) tempo 30 minuti dalla chiamata.	
	Sono comunque esclusi, dal tempo minimo di intervento, i tempi necessari per coprire il percorso dalla postazione al luogo di intervento.	
	ARTICOLO 9: COPERTURA ASSICURATIVA	
	I volontari iscritti all’organizzazione hanno l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.	
	ARTICOLO 10: CONTRIBUTI	
	Il Comune concede i contributi alle organizzazioni a titolo di concorso nelle spese, da rendicontare successivamente, per le seguenti finalità:	
	- dotazione di attrezzature specifiche per fronteggiare eventi che determinano situazioni di rischio (incendi);	
	- copertura assicurativa dei volontari;	
	- dotazione DPI per l’espletamento dei servizi di Protezione Civile;	
	- spese varie inerenti l’attività propria di Protezione Civile;	
	- spese per attività di supporto alla Polizia Municipale;	
	- rimborso spese di trasporto o carburante e vitto, debitamente documentate, per il periodo interessato dalla campagna antincendio 2024 (15.05/31.10.2024), nonché per i servizi in occasione di calamità naturali e di collaborazione con la Polizia Municipale.	
	ARTICOLO 11: FORME DI VERIFICA	
	Il corrispettivo del Comune verrà prestato a fronte di attività da svolgere in via ordinaria e straordinaria (emergenza).	

L'attività da svolgersi in via ordinaria, inteso come requisito minimo da rispettare, è la seguente:

- costante monitoraggio del territorio in prevenzioni incendi,
- mantenimento in efficienza delle attrezzature in dotazione (mezzi, dispositivi di protezione individuale, sistemi di comunicazione).

L'attività da svolgersi in via straordinaria consiste nel rispondere alle richieste di intervento da parte dell'autorità preposta alla gestione dell'emergenza.

ARTICOLO 12: NORME COMPORTAMENTALI

Ai volontari impegnati in attività di protezione civile non competono indennità.

I volontari dell'organizzazione di protezione civile non chiederanno alcun compenso ai privati cittadini per la loro attività di protezione civile o per gli interventi richiesti in relazione alla presente convenzione.

ARTICOLO 13: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Palermo.

ARTICOLO 14: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali, l'organizzazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'Organizzazione si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. In relazione al trattamento, allo scambio e al trasferimento e alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori.

San Giuseppe Jato lì 18.06.2024

